

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

In tema di pacchetti vacanza cosiddetti "all inclusive" (tutto compreso) due sono le principali fonti legislative da tenere in considerazione:

- La Convenzione di Bruxelles sul Contratto di Viaggio (CCV) del 1968, recepita nel nostro ordinamento dalla Legge n.1084 del 29.12.1977.
- Il D.lgs. n. 111/95 attuativo della Direttiva Cee 90/314.

Per "all inclusive", secondo il disposto dell'art. 2 D.lgs. 111/95, s'intende il pacchetto turistico avente ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso e tale definizione può essere data solamente a combinazioni comprendenti almeno due di questi elementi:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio e che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

Esso deve riguardare un viaggio di durata superiore alle 24 ore ovvero per un periodo di tempo comprendente una notte.

L'opuscolo informativo o catalogo

In tema di vendita di pacchetti vacanze cosiddetti "all inclusive", il contenuto dell'opuscolo informativo, viene a costituire parte integrante del contratto stipulato tra organizzatore del viaggio e consumatore. In questo senso, va infatti interpretato il disposto dell'art. 9 del D.lgs. 111/95 attuativo della direttiva Cee 90/314.¹

L'Autorità Garante per la concorrenza ritiene che *"la descrizione di un albergo, nell'ambito di un catalogo di un viaggio organizzato, che fornisce informazioni non vere sulle caratteristiche dell'albergo, integra un'ipotesi di pubblicità ingannevole."*²

Oltre a quanto già reso noto da catalogo, inoltre, l'organizzatore ha il dovere, *"in sede di negoziazione di fornire al turista, proprio contraente, tutte le*

¹ Art. 9 D.lgs. 111/95: *"Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità..."*

² Autorità Garante per la concorrenza, 18.05.1995 n. 3045

informazioni che avrebbero legittimato quest'ultimo all'esercizio della facoltà insindacabile di accettare o meno la proposta contrattuale".³

Il risarcimento del c.d. danno da "vacanza rovinata".

Per "danno da vacanza rovinata" si intende quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e riposo. Si tratta, pertanto di un pregiudizio non patrimoniale.

L'art. 2059 c.c. prevede che il danno non patrimoniale "deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge". Questi casi - in passato - sono stati ridotti a quelli in cui il fatto illecito assume connotazione di reato. In sostanza, il danno morale - di cui il danno da vacanza rovinata è una figura - non veniva ritenuto liquidabile in mancanza di reato.

Ma recenti interventi normativi di settore⁴, hanno superato il limite del 2059 c.c., ammettendo esplicitamente la risarcibilità del danno morale, abbandonando ogni riferimento al reato. Tra questi interventi settoriali, va sicuramente inserito anche il D.lgs. 111/95 - attuativo della direttiva Cee 90/314 - il cui art. 5 è stato interpretato in maniera inequivocabile dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee: "*il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso*"⁵.

L'art. 8, IV comma, del decreto citato, prevede che sia comunque fatto divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore. "*Il tour operator che abbia violato tali disposizioni è tenuto a risarcire il danno da vacanza rovinata, oltre alla restituzione del corrispettivo pagato.*"⁶

Gran parte della Giurisprudenza trova il fondamento del risarcimento per danno da vacanza rovinata nelle disposizioni della l. 1084/77 che ha recepito la Convenzione internazionale relativa ai Contratti di Viaggio (CCV) di Bruxelles del 1970. L'art. 13 di detta Convenzione, dispone che "*l'organizzatore di viaggi [...] risponde di **qualunque pregiudizio** causato al viaggiatore a motivo*

³ Giudice di Pace Ravenna, 20.05.2002, edita in Gius. It., 2003, 2, 269, con nota di Ronco - prevede inoltre che l'organizzatore di un viaggio tutto compreso che viene meno ai propri obblighi contrattuali risponde ex art. 1218 di tale inadempimento.

⁴ Ad es.: legge sulla privacy 675/96, legge sull'azione civile contro la discriminazione (D.lgs. 286/98) legge Pinto sulla durata eccessiva del processo (l. 89/2001).

⁵ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 12.03.2002 - Causa C-168/00

⁶ Tribunale Milano, 16.10.2001 in Gius 2002, 11, 1187

dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione...".

Nella locuzione "qualunque pregiudizio" è da considerarsi ricompreso anche quel danno morale patito dal consumatore e consistente nel disagio causato dal mancato pieno godimento della vacanza come occasione di svago e/o riposo.

Proprio l'art. 13 CCV costituisce il fondamento della pretesa risarcitoria, venendo, infatti, ad integrare quel riscontro legislativo cui fa riferimento l'art. 2059 c.c..⁷

Chi è il responsabile.

Il soggetto legittimato passivo è sicuramente l'organizzatore del viaggio, ma deve rispondere, in via solidale con questo, anche il venditore (art. 14 CCV Bruxelles 1970).

Infatti, in caso di inadempimento del tour operator, sussiste nei confronti del viaggiatore, la responsabilità solidale - per *culpa in eligendo* - dell'intermediario di viaggi, a meno che non dimostri che al momento in cui ha messo in contatto il viaggiatore e l'organizzatore del viaggio, quest'ultimo presentava serie garanzie di affidabilità.⁸

⁷ Giurisprudenza Conforme: Trib. Milano 04.06.1998: "*Nell'espressione "qualunque pregiudizio" di cui all'art. 13 CCV, può individuarsi quel fondamento normativo che l'art. 2059 c.c. richiede per consentire il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale*" e Tribunale Torino 28.11.1996 "*il danno da vacanza rovinata trova il suo fondamento negli artt. 13 e 15 CCV*"

⁸ Tribunale Roma, 03.06.2002, massima 2, in *Giurisprudenza Romana*, 2002, 7, 726.